

**REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
EX ART.68 LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165**

anno 2007 / numero 01

(Testo in vigore al 30/09/2017 – Aggiornamento II)

INDICE

Articolo 1 – Soggetti legittimati	3
Articolo 2 – Oggetto della segnalazione.....	3
Articolo 3 – Requisiti formali della segnalazione	3
Articolo 4 – Requisiti sostanziali della segnalazione.....	3
Articolo 5 – Modalità di presentazione.....	3
Articolo 6 – Valutazione della segnalazione	3
Articolo 7 – Effetti della segnalazione.....	3
Articolo 8 – Diritti del segnalante	4
Articolo 9 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 – Soggetti legittimati

1. Possono presentare segnalazioni ai sensi dell'art.68 della Legge 17 novembre 2005 n.165:
 - a) i clienti di soggetti autorizzati, di promotori finanziari e di intermediari assicurativi o riassicurativi;
 - b) le associazioni giuridicamente riconosciute che rappresentano gli interessi dei consumatori direttamente o per il tramite di professionisti all'uopo espressamente incaricati.

Articolo 2 – Oggetto della segnalazione

1. I soggetti di cui all'articolo precedente possono presentare segnalazioni relative unicamente alla condotta di soggetti autorizzati, promotori finanziari o intermediari assicurativi o riassicurativi qualora ne ravvisino inadempienze alle norme contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 e/o nei provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

Articolo 3 – Requisiti formali della segnalazione

1. Le segnalazioni devono avere forma scritta ed essere redatte in lingua italiana.

Articolo 4 – Requisiti sostanziali della segnalazione

1. Le segnalazioni devono riportare in modo chiaro, preciso e circostanziato i fatti che avrebbero dato origine alle inadempienze e devono contenere i dati identificativi e la sottoscrizione in calce del soggetto segnalante ai sensi dell'articolo 1.
2. Qualora il soggetto segnalante sia in possesso di documentazione comprovante i fatti oggetto di segnalazione, copia di questa deve essere allegata a corredo della segnalazione medesima. In ogni caso la segnalazione, per essere ricevibile, dovrà portare in allegato copia della corrispondenza precedentemente intrattenuta con l'Ufficio Reclami, ove presente presso il soggetto segnalato, anche a comprova del rimedio preventivamente esperito ma senza esito soddisfacente.

Articolo 5 – Modalità di presentazione

1. Le segnalazioni devono essere presentate esclusivamente per iscritto e con le due seguenti modalità alternative:
 - a) mediante spedizione postale con raccomandata A/R alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino - Coordinamento della Vigilanza, Via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino;
 - b) mediante consegna diretta presso la sede dell'Autorità di Vigilanza, al medesimo indirizzo sopra specificato, con rilascio di ricevuta.

Articolo 6 – Valutazione della segnalazione

1. L'Autorità di Vigilanza procede ad un primo esame dei fatti oggetto della segnalazione sulla base delle indicazioni in essa riportate e della ulteriore documentazione eventualmente allegata, riservandosi la facoltà di richiedere al soggetto segnalante integrazioni e chiarimenti in forma scritta e/o verbale.
2. L'Autorità di Vigilanza, verificata la rilevanza dei fatti ai fini delle disposizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 e nei provvedimenti da questa emanati, comunica al soggetto vigilato i contenuti essenziali della segnalazione, assegnando un termine per presentare eventuali controdeduzioni.

Articolo 7 – Effetti della segnalazione

1. Le segnalazioni, corredate dalle ulteriori informazioni eventualmente acquisite, sono valutate dall'Autorità di Vigilanza ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

2. Esula in ogni caso dai compiti e dai poteri dell'Autorità di Vigilanza la composizione o il giudizio su qualunque controversia tra gli autori delle segnalazioni e i soggetti vigilati.

Articolo 8 – Diritti del segnalante

1. L'esito della segnalazione rimane coperto da segreto, anche nei confronti del soggetto segnalante.

2. L'Autorità di Vigilanza, ad ogni segnalazione ricevuta e correttamente presentata, fa seguire una comunicazione scritta rivolta al soggetto segnalante in cui prende atto della segnalazione medesima e lo informa dell'esistenza:

- internamente al soggetto vigilato, di procedure di reclamo;
- nella legislazione sammarinese, di procedure di ricorso extragiudiziale.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2007.